

Deliberazione n. 65/2023/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco*	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario

*riunita mediante collegamento telematico

Adunanza del 11 maggio 2023

Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC)

Rendiconto 2021 e Preventivo 2022/24

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e ss.;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n.196;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-*bis*, c.3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), dell'art. 3, c. 1, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/2022/INPR;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 10 ottobre 2022 (prot. n. 6305);

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2022-2024, nonché il relativo questionario;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 27 giugno 2022 (prot. n. 3173);

Vista la deliberazione n. 195/2022/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 190/2022/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminate, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, la relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio 2021 e sul bilancio preventivo 2022/2024 redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC);

Viste le note con le quali il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

Viste le deduzioni fatte pervenire con note ricevute a firma del Responsabile dei servizi finanziari;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo mediante la quale il Collegio è stato convocato per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario Marco Scognamiglio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Fiorenzuola d'Arda, nei precedenti cicli di controllo, è stato destinatario della deliberazione n. 186/2022/VGS, inerente l'indagine

sull'applicazione dei principi contabili relativi alla cassa e al fondo rischi da contenzioso, con cui questa Sezione regionale di controllo ha rilevato: la mancata indicazione, nel verbale di cassa da parte dell'Organo di revisione, dell'esistenza delle giacenze vincolate di cassa; la mancata destinazione alle finalità di cui all'art. 56-bis del D.L. n. 69/2013 inserito dalla L. n. 98/2013; la mancata costituzione, a bilancio preventivo 2021/23, di un fondo rischi contenzioso e la mancata adozione in corso d'anno di una delibera di Giunta ricognitiva del contenzioso in essere.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022/24 ed al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Fiorenzuola d'Arda, in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», di seguito TUEL), sulla proposta di bilancio di previsione 2022-24 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione presente sul sito internet istituzionale del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Dall'esame della documentazione emerge, quanto all'esercizio 2021, la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle.

Equilibri di bilancio

	Rendiconto 2021
Risultato di competenza di parte corrente	€ 1.601.552,83
Risultato di competenza in conto capitale	€ 551.463,06
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00

Risultato di competenza	€ 2.153.015,89
--------------------------------	-----------------------

La costruzione degli equilibri nel 2021 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, c. 821, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Risultato di amministrazione

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	€ 9.792.407,54
Residui attivi	€ 6.269.611,94
Residui passivi	€ 3.522.030,38
FPV per spese correnti	€ 4.259.693,85
FPV per spese c/capitale	€ 2.452.039,16
Risultato di amministrazione	€ 5.828.256,09
Totale accantonamenti	€ 3.326.646,50
Di cui: FCDE	€ 3.065.886,50
Totale parte vincolata	€ 819.813,46
Totale parte destinata agli investimenti	€ 150.901,17
Totale parte libera	€ 1.530.894,96

Dall'analisi dei dati contabili e dal raffronto con l'esercizio precedente, si evince una riduzione dei residui attivi al 31 dicembre 2021 (€ 6.269.611,94, pari ad € 420,33 *pro-capite*) rispetto all'esercizio precedente (€ 6.428.888,58 pari ad € 431,01 *pro-capite*).

L'ammontare dei residui attivi 2021 deriva per € 3.304.318,90 dalla gestione residui anni precedenti ed per € 2.965.293,04 dalla gestione di competenza dell'anno, così ripartiti per titoli di entrata:

Titolo entrata	Gestione residui	Gestione competenza 2021
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.033.120,37	€ 909.969,23
2 - Trasferimenti correnti	€ 120.455,98	€ 726.986,06
3 - Entrate extratributarie	€ 907.189,70	€ 1.134.785,42
4 - Entrate in conto capitale	€ 234.605,16	€ 184.889,20
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
6 - Accensione prestiti	€ 0,00	€ 0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 8.947,69	€ 8.663,13
Totale	€ 3.304.318,90	€ 2.965.293,04

Il risultato d'amministrazione presenta un fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 3.065.886,50; l'Organo di revisione dichiara nel questionario di aver verificato la regolarità del calcolo. Sempre nel questionario, risulta che l'Ente si sia avvalso dell'art. 107-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 30-*bis* del D. L. n.41/2021, che ha previsto la possibilità di quantificare il fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Con riferimento agli altri fondi posti all'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione, si rileva la presenza di un accantonamento per fondo rischi contenzioso per € 40.000,00, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze o per sostenere il costo dei legali in difesa dell'Ente relativamente a possibili cause. Tale accantonamento è stato previsto in base all'andamento delle cause nel corso dell'esercizio ed ai continui contatti da parte dell'Ente con ogni singolo legale. L'Organo di revisione nel questionario sul rendiconto 2021 ne attesta la congruità.

L'Ente inoltre non ha accantonato nulla a fondo perdite società partecipate dichiarando nel questionario non ricorrerne la fattispecie.

Risultano inoltre presenti ulteriori accantonamenti, quali un fondo per indennità fine mandato del Sindaco di € 760,00 relativo al periodo 6 ottobre – 31 dicembre 2021 di cui l'Organo di revisione ne ha verificato la congruità ed un fondo per gli accantonamenti contrattuali del personale dipendente pari ad €

220.000,00.

L'accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali non è stato costituito, in quanto l'Ente non era nelle condizioni previste dall'art. 1, cc.859 e ss., L. n. 145/2018.

Il fondo per il salario accessorio risulta certificato dall'Organo di revisione e l'accordo decentrato integrativo, recante parere positivo del Revisore, è stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2021.

Capacità di riscossione

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 3.077.210,54	€ 1.044.090,17	33,93 %
Tit.1 competenza	€ 9.187.196,04	€ 8.277.226,81	90,10 %
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 1.475.776,34	€ 568.586,64	38,53 %
Tit.3 competenza	€ 2.569.468,09	€ 1.434.682,67	55,84 %

Si ravvisa una scarsa capacità di riscossione delle entrate al titolo 3 in conto competenza ed ai titoli 1 e 3 in conto residui, seppure in miglioramento nell'ultimo triennio per quanto riguarda il titolo 1 e pressoché stabile per quanto riguarda il titolo 3.

I principali residui attivi riguardano, per le entrate tributarie, IMU e TARSU/TARI e per quelle extra-tributarie, le sanzioni per violazioni del Codice della strada.

In merito all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, dal questionario sul rendiconto 2021, risultano accertamenti per recupero evasione IMU/TASI e TARSU/TIA/TARES/TARI per complessivi € 607.861,91, riscossioni

per € 163.225,65 con accantonamento a FCDE in conto competenza per € 278.431,00 ed a rendiconto per € 809.708,40.

La percentuale di riscossioni su accertamenti, pari al 26,85 %, si è ridotta rispetto al precedente esercizio 2020, in cui era del 58%.

La modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'ente, con riferimento all'esercizio 2021, è avvenuta mediante gestione diretta, sia per la riscossione volontaria che per quella coattiva.

Situazione di cassa

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	€ 9.792.407,54
Anticipazione di tesoreria	€ 0,00
Cassa vincolata	€ 3.581.144,37
Tempestività dei pagamenti	- 7,33 giorni

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del Comune e quelle del tesoriere e la cassa vincolata risulta correttamente movimentata.

Durante l'esercizio 2021 si rileva il mancato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e non risultano problematiche in ordine alla tempestività dei pagamenti.

Indebitamento

	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Debito complessivo a fine anno	€ 0,00	€ 0,00

L'Ente, al termine dell'esercizio, non ha mutui accesi presso Istituti di credito.

L'Ente ha rappresentato nel questionario relativo al rendiconto 2021 di non avere in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata e di non avere in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di *patronage*) o altre operazioni di finanziamento, né a favore dei propri organismi partecipati né a favore di altri

soggetti.

Dalla documentazione versata in atti, per l'esercizio 2021 risulta inoltre, in particolare, quanto segue:

- dalle domande preliminari del questionario non risultano elementi di criticità;
- il rendiconto 2021 è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 28 aprile, nei termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini (22 marzo 2022);
- c'è coerenza nell'ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto nei bilanci degli esercizi 2020 e 2021 e si osserva che il fondo risulta imputato integralmente all'anno immediatamente successivo. Il Comune, in merito all'elevato importo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, rappresenta che esso è dovuto al fatto che il Comune di Fiorenzuola, capofila del Distretto sanitario di Levante composto da ventiquattro Comuni, è assegnatario di fondi nazionali e regionali, la cui riscossione da parte dell'Ente avviene nell'anno di assegnazione, mentre l'impiego delle risorse acquisite e la conseguente obbligazione giuridica avviene successivamente, in quanto le quote, soggette a programmazione, sono dapprima ripartite in sede di Comitato di Distretto e successivamente da ogni ente locale;
- risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- durante l'esercizio 2021 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal D. Lgs. n. 50/2016; in particolare ha attuato un partenariato privato per un contratto di disponibilità e per la riqualificazione energetica degli immobili di proprietà o dell'illuminazione pubblica;
- con riferimento agli effetti sulla gestione finanziaria 2021 connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, l'ente ha trasmesso alla RGS le certificazioni

sulla perdita di gettito 2020 e 2021 entro i termini di legge e ha dichiarato che i dati contenuti nella certificazione sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo.

Con riferimento ai rapporti con gli organismi partecipati, nel questionario sul rendiconto 2021, l'Organo di revisione afferma che il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate; inoltre, dichiara che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011 hanno riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo e che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati; nella relazione al rendiconto, l'Organo di revisione ha evidenziato che nessuna società controllata/partecipata ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2021 e nei due precedenti.

2. Il bilancio di previsione per il triennio 2022-24 del Comune di Fiorenzuola d'Arda, è stato approvato nei termini di legge con delibera di Consiglio comunale n. 84 del 20 dicembre 2021. Dal relativo questionario emerge il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL, nonché il rispetto del saldo di competenza d'esercizio, non negativo, ai sensi art. 1, c. 821, L. n. 145/2018, con riferimento ai prospetti degli equilibri di cui al DM 1° agosto 2019 e ss.mm.

Nella relazione dell'Organo di revisione, prodotta ai sensi dell'art. 239 del TUEL, viene rappresentato che le previsioni di entrata e spesa, a parere del Revisore, si possono considerare congrue ed attendibili e viene espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022/2024, sui documenti allegati e sulla nota di aggiornamento al DUP. Relativamente al PNRR o al PNC, viene rappresentato che l'Ente non ha in corso interventi, né ha in previsione di attivarne.

3. Il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- i. fondo crediti di dubbia esigibilità,
- ii. fondo pluriennale vincolato e cronoprogrammi di spesa,

iii. aumento dei costi delle utenze in relazione alla crisi energetica in corso,

iv. applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 227 e 228, L. 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal c.229 della medesima legge, in relazione allo stralcio di debiti di importo fino a mille euro.

In risposta, il Comune:

i. ha trasmesso il prospetto di calcolo utilizzato per quantificare l'accantonamento a rendiconto 2021 del fondo crediti di dubbia esigibilità;

ii. in merito al fondo pluriennale vincolato e ai cronoprogrammi di spesa, ha specificato di averlo correttamente gestito in base alla normativa vigente ed ai principi contabili dell'armonizzazione, in quanto gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati imputati nell'esercizio 2022, anno nel quale venivano a scadere le singole obbligazioni passive, ha allegato un tabulato con dettagliati i singoli interventi manutentivi cantierati e conclusi e gli aggiornamenti di quelli ancora in corso per i quali sono state fornite precise motivazioni;

iii. in merito alle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi energetici, ha fornito tabelle riepilogative con indicati lo stanziamento iniziale, suddiviso tra calore ed energia elettrica, previsto a bilancio 2022 (€ 1.015.500,00) e le variazioni intervenute in corso d'anno (€ 590.861,00), con la specifica delle fonti di finanziamento utilizzate che hanno riguardato per € 307.336,00 l'utilizzo dei fondi statali finalizzati a garantire la continuità dei servizi erogati e per € 283.525,00 mezzi propri, quali applicazione di avanzo parte disponibile, aumento di entrate correnti, diminuzione di spese correnti. il Comune, inoltre, ha specificato di non aver utilizzato avanzo vincolato da fondi Covid, in quanto speso interamente nel corso del 2021 per le spese emergenziali, né i proventi delle sanzioni amministrative, dei parcheggi e delle concessioni edilizie.

iv. in merito allo stralcio di debiti di importo residuo fino a mille euro, ha comunicato che il Consiglio comunale non ha deliberato la disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c.227 e 228, L. 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge e che a seguito di un'analisi effettuata dai competenti servizi dell'Ente, la somma da stralciare, per il suo ammontare, non avrà un impatto rilevante sul risultato di amministrazione e sugli equilibri di bilancio, che saranno comunque rispettati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131 (recante «*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti.

L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (che deve ora intendersi riferito alla normativa nazionale inerente al rispetto degli equilibri di bilancio, di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 243), dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai sensi dell'art. 148-*bis* in esame, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza «di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno», gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, «è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Qualora le criticità eventuale accertate dalla Sezione non integrino invece

fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis TUEL, la Sezione regionale di controllo può comunque richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati.

2. In conformità alla giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo, anche per il controllo del rendiconto per il 2021 e del preventivo per il triennio 2022/24, il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione ha a tal fine formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri, definendo i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 190/2022/INPR).

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda è stato selezionato in quanto già destinatario dell'indagine sull'applicazione dei principi contabili relativi alla cassa ed al fondo rischi per oneri da contenzioso.

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Fiorenzuola d'Arda emerge un quadro caratterizzato dal sostanzialmente mantenimento dei più rilevanti equilibri di bilancio. La parte libera del risultato di amministrazione è consistente, al pari degli accantonamenti. Non risultano tensioni di cassa ed al termine dell'esercizio 2021 risulta ampiamente positivo l'equilibrio di parte corrente.

Il più significativo profilo di criticità attiene alla riscossione delle entrate proprie. Nell'esercizio 2021, infatti, il Comune mostra una bassa percentuale di riscossione dei residui relativi ad entrambi i titoli 1 e 3 dell'entrata - anche per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria - nonché delle entrate di competenza a titolo 3.

La Sezione, al riguardo, ha da tempo evidenziato (cfr., tra le moltissime:

deliberazioni n. 174/2022/PRSE, 107/2022/PRSE, 90/2022/PRSE) che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di renderne vulnerabili gli equilibri finanziari qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti sul risultato di amministrazione, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

La Sezione ritiene inoltre necessario rammentare che la riscossione dei tributi, in particolare, è attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dal principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria si ricava l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi (cfr., tra le moltissime: Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazioni n. 146/2022/PRSE, 113/2022/PRSE).

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 ed al bilancio di previsione 2022/24 del Comune di Fiorenzuola d'Arda:

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla L. 24 dicembre 2012, n. 243, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione esaminata da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della

normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiate in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Così deliberato nella camera di consiglio del 11 maggio 2023.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Il Relatore

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 17 maggio 2023

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)